

# *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.*

## **Capo I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, cos- come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **Art. 2 - Gestione del servizio**

Il Servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche é di esclusiva competenza comunale e viene gestito in forma diretta.

### **Art. 3 - Funzionario responsabile**

Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 507/1993, entro il mese di Gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazioni, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale, progressiva e continua. Un originale, munito degli estremi di notifica dell'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

### **Art. 4 - Oggetto della Tassa**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di Concessione Amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

Le occupazioni di spazi e di aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **Art. 5 - Soggetti attivi e passivi**

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

### ***Capo II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI***

#### **Art. 6 - Domanda di concessione**

La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni che lo stesso Ufficio Comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissata in 1 mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese.

#### **Art. 7 - Rimborso di spese**

Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo non è previsto alcun rimborso spese. L'istruttoria della pratica sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 - Deposito cauzionale**

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

#### **Art. 9 - Autorizzazione**

Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra Norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Per l'occupazione temporanea di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

#### **Art. 10 - Autorizzazioni di altri Uffici Comunali o di altri enti - Diritti di terzi**

L'autorizzazione Comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

L'autorizzazione Comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### **Art. 11 - Revoca delle concessioni**

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione senza interessi.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere più revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato.

#### **Art. 12 - Decadenza delle concessioni**

Il Concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte all'atto di concessione o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

Il Concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nelle forme e modi di Legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da parte dell'Amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

#### **Art. 13 - Sospensione delle concessioni**

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità e ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai Concessionari.

#### **Art. 14 - Occupazioni abusive**

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione, il Comune ha inoltre la facoltà a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

#### **Art. 15 - Passi carrabili - Accessi**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili pur essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

#### **Art. 16 - Contributi per costruzione gallerie sotterranee**

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi o impianti ha il diritto di imporre, oltre alla tassa prevista per l'occupazione del sottosuolo, un contributo a tantum nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

### ***CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA***

#### **Art. 17 - Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'obbligo della denuncia, nei modi e termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare dei tributi. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l'apposito modulo.

Per le occupazioni di suolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante il versamento diretto.

#### **Art. 18 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

L'Ufficio Comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 17, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Ufficio Comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 43/88, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

### **CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI**

#### **Art. 19 - Tariffe**

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Concessionario una tassa risultante dalle tariffe.

La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area si determinano di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

**Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%**

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione.

Se l'ammontare della tassa non è superiore a € . 20.000, quest'ultima non è dovuta.

## **Art. 20 - Suddivisione del territorio Comunale**

Al fine della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4, vengono classificate in categorie.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, sono classificate in due categorie come segue:

Strade e Piazze di 1.A categoria:

Via C.Ferrari, Via Fiume, Via Iv Novembre e Piazza Parrocchiale.

Strade e Piazze di 2.A Categoria:

Via Belvedere (escluso tratto S.P. n. 44), Loc. Campaccio, Via Campi Nuovi, Via C. Battisti, Via Fontanelle, Loc. Gaggio, Via M. Apollonio, Via Piave, Via Rimembranze, Via S. Lorenzo, Via Sciresè, Via del Lago, Via del Ronco, Strade della Vigna d'Oro, Strada della Marogna, Via per Daverio.

## **Art. 21 - Distributori di carburanti**

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti e apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti a tassa di occupazione.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

## **Art. 22 - Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n0 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le

tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) Le occupazioni di aree cimiteriali;

g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

#### **Art. 22 bis - Esoneri**

Sono esonerati dal pagamento della tassa:

a) le occupazioni con tende o simili, fisse o retraibili;

b) i passi carrabili;

c) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

d) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono iniziative o manifestazioni a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

### ***CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Art. 23 - Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento é ammesso ricorso:

a) all'intendenza di finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b) alla detta commissione Tributaria Provinciale dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. n. 546/1992.

#### **Art. 24 - Sanzioni**

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto.

#### **Art. 25 - Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, nonché alle speciali Norme legislative vigenti in materia.

#### **Art. 26 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 27 - Variazioni del Regolamento**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **Art. 28 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/1994 (art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993).

\*\*\*\*\*

#### **Il Presente Regolamento**

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atti n. 18 del 04/05/1994 e n. 30 del 28/07/1994.
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Galliate Lombardo dal 02/06/1994 al 16/06/1994
- è stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo di Milano nella seduta del 01/09/1994 atti N. 44411-44412.
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla decisione del CO.RE.CO., quindici giorni dal 06/12/1994 al 20/12/1994
- è entrato in vigore il 01/01/1994 (art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993).

- è stato Inviato al Ministero delle Finanze in relazione al deposito dell'art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, con lettera n. 247 in data 24/01/1995.